



Repubblica Italiana



Regione Calabria



## Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

**Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento commissariale di avalimento e contestuale approvazione schema di convenzione di avalimento.**

### IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'articolo 10 del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare il comma 1, il quale dispone che “*A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali....*”;
- VISTO** l'art. 10 comma 2-ter del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, così come modificato dall'art. 17 octies del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021, n. 113, con cui è disposto che “*Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo...*”;
- VISTO** l'art 10 comma 4 del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, a norma del quale “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il commissario di Governo può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*”;
- VISTO** l'art 10, comma 5 del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, ai sensi del quale “*nell'esercizio delle sue funzioni il Commissario di Governo è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga previsti dalla normativa di settore e a tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea*”;
- VISTO** l'art 7, comma 2 della legge 11 novembre 2014, n.164 e s.m.i. ai sensi del quale “*Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transazione ecologica (oggi Mase) è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio*”;



Repubblica Italiana



Regione Calabria



## Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

- VISTO** l'art 7, comma 4 della legge 11 novembre 2014, n.164 e s.m.i. ai sensi del quale “per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell’art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n.191, nonché per le attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, i Commissari di Governo, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n.91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.116 e s.m.i., possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei loro rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati”;
- CONSIDERATO** che, in data 29 ottobre 2021, la Corte di Appello di Catanzaro ha proclamato l’On. Roberto Occhiuto Presidente della Giunta regionale della Regione Calabria, il quale assume anche, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge 116/2014, le funzioni di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 334 del 28.12.2021, con il quale il Dott. Giuseppe Nardi è stato nominato Soggetto Attuatore dell’Ufficio del Commissario di Governo, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter della legge n.116 del 11.08.2014 e s.m.i.;
- VISTO** in particolare l’art. 6 del predetto Decreto ai sensi del quale sono stati delegati al Soggetto Attuatore i poteri di firma propri del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico necessari per l’esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle necessarie ad operare sulla contabilità speciale intestata al Commissario di Governo;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito in legge 29 luglio 2021, n.108 recante “Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- VISTO** l’art. 36 ter, comma 1 del predetto decreto-legge recante “misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico” ai sensi del quale, i Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento;
- VISTO** in particolare l’art. 36 ter, comma 2 del predetto decreto-legge ai sensi del quale, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del PNRR, costituiscono interventi di preminente interesse nazionale;
- VISTO** il Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante: «*Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*», convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191, che prevede all’art. 9 misure di programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, recante: «*Codice dei contratti pubblici in attuazione*



Repubblica Italiana



Regione Calabria



## Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

*dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante: «*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*»;
- VISTO** il D.P.C.M. 27 settembre 2021, recante aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico emanato in attuazione dell'art. 10, comma 11 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTE** le Delibere CIPE n.25/2016 “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici*” e n.26/2016 “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*”, che hanno ripartito le risorse FSC 2014/2020 per aree tematiche e destinato 1.9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente all'area tematica “ambiente”, individuando, tra l'altro, i principi e i criteri di funzionamento e utilizzo di tali risorse;
- VISTA** la Circolare n.1/2017 del Ministero della coesione territoriale e il Mezzogiorno recante: “*disposizioni circa l'attuazione delle Delibere sopra citate in particolare relativamente alla governance, alla riprogrammazione e revoca delle risorse finanziarie*”;
- VISTA** la DGR n. 160/2016, che ha approvato l'Accordo interistituzionale denominato “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria”, unitamente all'elenco degli interventi prioritari;
- VISTA** la DGR n. 355 del 31 luglio 2017 con la quale è stato approvato il “Programma di interventi per la difesa del suolo a valere su risorse POR Calabria FESR/FSE e DGR n. 160/2016 “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Delibera CIPE n.26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per Mezzogiorno”;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni;
- VISTO** in particolare, l'art. 44 il quale prevede che, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» (PSC) con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;
- VISTA** la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” che, definendo in tema di contenuti, aree tematiche, governance e modalità gestione dei Piani di Sviluppo e Coesione (PSC), individua tra l'altro che “per ciascun Piano è prevista una Autorità responsabile del PSC” e che “tale autorità è responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo il sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.)”;
- VISTA** la delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021 di “Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica”, così come articolato nelle relative Tavole, che costituiscono parte integrante della suddetta delibera, avente un valore complessivo FSC di 3.547,20 milioni di euro;



Repubblica Italiana



Regione Calabria



## Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

- VISTO** il Decreto Commissariale n.108 del 18 aprile 2018, con il quale è stato approvato il “Regolamento recante norme e procedure dei rapporti di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di programma del 25 novembre 2010, dal I Atto integrativo del 9 gennaio 2018 e dal Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”;
- CONSIDERATO** che si rende necessario procedere ad aggiornare il regolamento di cui al punto precedente anche alla luce delle misure di semplificazione ed accelerazione previste dall’art. 36 ter del D.L. n.77/2021 nonché dal D.L. Semplificazioni del 16 luglio 2020, n.76;
- RILEVATO** che, per come indicato nel Regolamento di avvalimento di cui al Decreto Commissariale n.108 del 18 aprile 2018 ed esplicitato, altresì, anche nell’istituendo nuovo Regolamento di avvalimento, tramite apposita Convenzione di Avvalimento sottoscritta con l’Ente avvalso verranno individuati gli obblighi dell’Ente avvalso per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- CONSIDERATO** che il nuovo Regolamento prevede che l’Ente Avvalso approvi, con proprio Atto deliberativo, lo schema di Convenzione e lo trasmetta al Commissario di governo insieme con la documentazione necessaria per la successiva sottoscrizione;
- RITENUTO** opportuno specificare che lo schema di convenzione, allegato al presente Decreto, rappresenta un format generico suscettibile, in quanto tale, di eventuali aggiustamenti di natura non sostanziale qualora si rendesse necessario procedere a delle modifiche legate alla particolarità dell’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico;
- CONSIDERATO** che si rende necessario ed urgente avviare concretamente le fasi attuative per giungere alla realizzazione degli interventi finanziati;
- RITENUTO** pertanto che, al fine di procedere all’avvio delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, è necessario:
- individuare l’Ente Avvalso quale supporto alle procedure per l’esecuzione degli interventi;
  - accertare le somme necessarie per l’avvio e l’esecuzione degli interventi;
  - rimandare la disciplina di dettaglio del rapporto di avvalimento ad apposita convenzione;
  - Specificare ulteriori disposizioni ritenute necessarie.
- CONSIDERATO** che le disposizioni di cui al presente Decreto si applicano a tutti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di competenza del Commissario di governo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 ter del DL n.77/202, che alla data di pubblicazione del presente Decreto risultino finanziati ma non ancora avviati, salvo qualora specifiche esigenze di urgenza e necessità, valutate discrezionalmente dalla Struttura commissariale, impongano l’utilizzo delle disposizioni del presente Decreto anche agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico la cui attuazione sia stata già oggetto di specifica Convenzione di avvalimento.



Repubblica Italiana



Regione Calabria



## Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

Per le finalità e le causali esposte in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, considerati i poteri e le deroghe di seguito elencati:

-comma 4 dell'art. 20 della Legge 28 gennaio 2009 n.2 «Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 29 novembre 2008, n.185 che assegna ai commissari i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'art.13 della Legge 23 maggio 1997, n.135 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 marzo 1997, n.67»;

-art. 17 della Legge 26 febbraio 2010, n.26 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

-art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n.116 «Conversione in legge con modificazioni del D.L. 24 giugno 2014, n.91», così come modificato dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico».

-art. 36 ter della Legge 29 luglio 2021, n.108 «Conversione in legge con modificazioni del D.L. 31 maggio 2021, n.77»,

Tutto ciò premesso e considerato:

### DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare il nuovo Regolamento **allegato 1)** al presente Decreto, per formarne parte integrante e sostanziale e denominato “Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria” avente ad oggetto la disciplina del rapporto di avvalimento tra il Commissario di governo e l'Ente avvalso;
3. di approvare lo schema di Convenzione **allegato 2)** al presente Decreto;
4. di notificare il presente provvedimento agli Enti Avvalsi che di volta in volta saranno individuati dalla struttura commissariale;
5. di procedere alla pubblicazione del presente decreto ai sensi del Decreto legislativo n.97/2016.

### Il Soggetto Attuatore

Dott. Giuseppe Nardi

(con firma digitale)



GIUSEPPE  
NARDI  
07.04.2025  
13:04:21  
GMT+01:00

***COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO  
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO  
DELLA REGIONE CALABRIA***

*(ex art.10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116)*

**REGOLAMENTO**

***“recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione  
degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico in Calabria”***

## Sommario

1.	FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
2.	AVVALIMENTO: SOGGETTI E DEFINIZIONI.....	1
2.1.	Il Commissario di Governo - Presidente della Regione.....	1
2.2.	Supporto tecnico e amministrativo.....	1
2.3.	Ruolo dell'Ente Avvalso.....	2
3.	PROCEDURE DI AVVALIMENTO E DISCIPLINA DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	2
3.1.	Individuazione della Struttura Avvalsa.....	2
3.2.	Decreto di avvalimento.....	2
3.3.	Convezione di avvalimento.....	3
3.4.	RUP, referente del Commissario di Governo.....	3
3.5.	Codice unico di progetto CUP. Codice identificativo di gara CIG. Migrazione.....	3
3.6.	Procedure di gara per affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura.....	3
3.7.	Autorizzazione e Approvazione dei progetti.....	4
3.8.	Procedure espropriative.....	6
3.9.	Procedure di gara per affidamento dei lavori.....	6
3.10.	Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione e somme a disposizione per imprevisti.....	7
3.11.	Condotta dei lavori. Sub appalto.....	7
3.12.	Sospensione dei lavori e proroghe.....	7
3.13.	Varianti in corso d'opera.....	8
3.14.	Quadro economico finale, conto finale e collaudo. Documentazione per il pagamento del saldo.....	9
4.	SPESE TECNICHE, INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE, SOMME DESTINATE ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO.....	9
4.1	Incentivi per funzioni tecniche.....	9
5.	CONTRATTI, FATTURE, PAGAMENTI.....	10
5.1.	Contratti.....	10
5.2.	Fatture. Modalità di liquidazione delle fatture.....	10
6.	INTESTAZIONE ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI. COMUNICAZIONI. AGGIORNAMENTO DEL PAI.....	11
6.1.	Archiviazione e conservazione della documentazione.....	11
6.2.	Comunicazioni.....	11
6.3.	Aggiornamento del PAI.....	11
7.	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI.....	11
8.	RENDICONTAZIONE.....	12
9.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	12
10.	TRASPARENZA.....	12
11.	NORME DI SALVAGUARDIA.....	12

## 1. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione degli interventi previsti per la mitigazione del dissesto idrogeologico in Calabria - nel rispetto delle leggi vigenti in materia, nonché dei principi di risultato, legalità, buon andamento, imparzialità, economicità e trasparenza - ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed efficienza, allo scopo di meglio soddisfare le esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

In particolare, esso regola i rapporti intersoggettivi tra il Commissario di Governo e l'Ente Avvalso e/o del Soggetto competente in via ordinaria dell'intervento programmato, che assume veste ausiliaria della Struttura Commissariale, al fine di compiere tutte le operazioni tecniche, esecutive, preparatorie, secondo le direttive ed il controllo della Struttura Commissariale medesima, in ragione di un'esigenza di semplificazione dell'azione amministrativa e di risparmio di spesa.

Il presente Regolamento, pertanto, costituisce un insieme organico e dettagliato di regole, finalizzate alla disciplina delle competenze, delle procedure e delle modalità operative in capo agli Enti, di cui il Commissario di Governo - Presidente della Regione (di seguito "Commissario di Governo") si avvale, nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi previsti dai diversi strumenti di programmazione finanziaria in capo al Commissario di governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 ter del Decreto Legge n.77/2021 convertito con modificazioni nella Legge n.108/2021.

**Il Commissario di Governo, all'atto della stipula delle convenzioni, si riserva la possibilità di derogare al presente Regolamento, qualora specifiche esigenze individuate di volta in volta e legate alla particolarità dell'intervento di mitigazione lo rendessero necessario.**

Il presente Regolamento, in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità ed a quello di flessibilità, in ogni caso potrà essere applicato a tutti gli interventi di competenza commissariale propedeutici alla mitigazione del dissesto idrogeologico in Calabria - seppur i relativi documenti di programmazione e/o linee di finanziamento non risultino espressamente citati nel presente regolamento - qualora ne ricorrero i presupposti, le circostanze e le condizioni necessarie.

## 2. AVVALIMENTO: SOGGETTI E DEFINIZIONI

### 2.1. Il Commissario di Governo - Presidente della Regione

Ai sensi del Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 e ss.mm.ii, il Presidente della Regione subentra, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni di Commissario di Governo per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il Commissario di Governo è titolare dei procedimenti di autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine - ed ai sensi ai sensi dell'art.10 della Legge dell'11 agosto 2014 n.116, di conversione del Decreto-Legge del 24 giugno 2014 n.91, della Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 12 settembre 2014 n. 133, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (art. 1, comma 512), della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (art. 36-ter, comma 3), e da ultimo, della Legge 13 dicembre 2024, n. 191, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153 - emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessari alla realizzazione degli interventi, in proprio o tramite avvalimento, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, stipulando, qualora ne ricorrano le condizioni, apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

Per l'espletamento delle attività di competenza previste per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario di Governo può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute, ai sensi del Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, così come modificato dall'art. 17 *octies* del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021, n. 113 e dai successivi atti normativi.

### 2.2. Supporto tecnico e amministrativo

Per l'espletamento degli interventi e le relative attività di istruttoria, progettazione, di affidamento, di direzione dei lavori e collaudo nonché, ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo, il Commissario di Governo può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, di tutte le strutture individuate nell'art.10, comma 4, della Legge dell'11 agosto 2014 n.116, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge del 24

giugno 2014 n.91, così come successivamente modificato e di quelle individuate ai sensi dell'art.7 della Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, così come successivamente modificato.

### **2.3. Ruolo dell'Ente Avvalso**

Con il rapporto di avvalimento il Commissario di Governo si serve di altro Ente, competente in via ordinaria alla realizzazione dell'intervento e/o proponente l'intervento, definito per l'appunto "Ente Avvalso" (più specificatamente dei suoi Uffici), restando comunque titolare dell'attuazione degli interventi, nelle forme e secondo le modalità regolate dalla apposita convenzione di avvalimento.

L'Ente Avvalso, in generale, può essere individuato nell'Ente competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento e/o proponente l'intervento.

Con il termine "avvalimento", quindi, si intende la modalità con la quale un organo della pubblica amministrazione (*Commissario di Governo*) utilizza capacità organizzative e tecniche (*strutture avvalso*) insediate in un apparato organizzativo di un'altra pubblica amministrazione (*Ente Avvalso*), pur conservandone la titolarità e l'esercizio della propria funzione. Poiché il regime giuridico applicato è quello proprio dell'organo che si avvale (*Commissario di Governo*), ad esso vanno imputati tutti gli effetti degli atti giuridici compiuti dall'organo avvalso (*Ente Avvalso* per il tramite delle sue strutture tecnico-amministrative).

Il rapporto di avvalimento è dunque regolato da una apposita "Convenzione di avvalimento" sottoscritta dal Commissario di Governo per il tramite del Soggetto Attuatore, di cui al Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, così come modificato dall'art. 17 octies del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in generale, dal rappresentante pro-tempore dell'Ente Avvalso, all'interno del quale è individuata la Struttura Avvalsa.

Qualora non fosse possibile individuare una struttura di cui avvalersi all'interno dell'Ente Avvalso, il Commissario di Governo può individuare una struttura diversa cui avvalersi fra quelle previste dall'art.10 comma 4 del Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il Commissario di Governo utilizza l'Ente Avvalso per l'espletamento di tutte le funzioni e le attività tecniche e amministrative (funzioni di responsabile del procedimento, progettazione, convocazione di conferenze dei servizi, richiesta pareri o autorizzazioni, procedure di esproprio, affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture e gestione dell'appalto, direzione e contabilità dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ecc.), fino al loro completo espletamento, per come espressamente richiamato all'art.10 comma 4 del Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116.

Fermo restando quanto di competenza dell'Ente Avvalso, resta inteso che il Commissario di Governo mantiene la titolarità dell'intervento e del procedimento amministrativo nell'esercizio della propria funzione.

## **3. PROCEDURE DI AVVALIMENTO E DISCIPLINA DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

### **3.1. Individuazione della Struttura Avvalsa**

Il Commissario di Governo, anche a seguito di contatti e d'intese preliminari con l'Ente Avvalso, individua la struttura, di cui si avvarrà per l'espletamento delle funzioni sopra indicate, all'interno della convenzione di avvalimento, di cui al successivo punto 3.3, con il medesimo Ente Avvalso.

Alla Struttura Avvalsa sono attribuite le funzioni e le attività tecniche e necessarie al completamento dell'intervento, salvo diversa indicazione del Commissario di Governo.

Al Commissario di Governo non sono imputabili eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti posti in essere in ordine alla realizzazione dell'intervento allo stesso non imputabili o non resi conoscibili.

Si precisa, altresì, che nessuna responsabilità contrattuale né qualsivoglia danno riconducibile all'anomala condotta dei lavori può essere in alcun modo addebitata al Commissario di Governo, in quanto trattasi di responsabilità esclusive derivanti da ruoli e funzioni ricoperti dai soggetti interessati dalla procedura; in tali casi gli oneri sono a totale carico dell'Ente Avvalso presso il quale la struttura è incardinata.

Ai fini dell'individuazione della Struttura Avvalsa, l'Ente Avvalso, con proprio atto deliberativo approva lo schema di Convenzione ed indica la Struttura Avvalsa, dichiarandone il possesso delle capacità organizzative e tecniche indispensabili alla realizzazione dell'intervento finanziato. Nello stesso atto potrà essere individuato anche il RUP (Responsabile del Progetto) dell'intervento.

### **3.2. Decreto di avvalimento.**

Il rapporto di avvalimento è disposto con apposito Decreto commissariale, con il quale:

- si individua l'Ente avvalso ed il RUP;
- si identifica la fonte di finanziamento a copertura dell'esecuzione dell'intervento;
- si rimanda alla disciplina di dettaglio del rapporto di avvalimento ad apposita convenzione;
- si prende atto del livello di progettazione rinvenuto nella corrispondente scheda ReNDiS dell'intervento, con accluso il Cronoprogramma di attuazione.

### **3.3. Convenzione di avvalimento**

La Convenzione disciplina il rapporto di avvalimento, fissa nel dettaglio le modalità di attuazione dell'intervento, individua i compiti della Struttura di cui avvalersi all'interno dell'organizzazione dell'Ente Avvalso, fermo restando tutto quanto previsto dall'art.10 comma 4 del Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116.

All'interno della Convenzione vengono altresì individuati i responsabili per l'attuazione della stessa.

**La sottoscrizione della Convenzione di avvalimento non determina alcun trasferimento di somme all'ente Avvalso in quanto l'erogazione dei connessi pagamenti agli Operatori Economici ed altri soggetti interessati, permane nelle funzioni specifiche del Commissario di Governo.**

### **3.4. RUP, referente del Commissario di Governo.**

L'Ente Avvalso con proprio atto deliberativo di approvazione della Convenzione di cui al punto precedente, individua il soggetto, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice, ai sensi dell'art.15 del Decreto Legislativo n. 31 marzo 2023, n.36, che potrà assumere le funzioni di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento comunicandolo al Commissario di Governo.

Per ogni intervento il Commissario di Governo si riserva di individuare un proprio referente specifico e/o supporto al RUP, cui è assegnato il compito specifico di coordinamento tra il Commissario di Governo e il RUP dell'Ente Avvalso.

Ferma restando l'unicità del RUP, il Soggetto Attuatore può nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, individuato tra il personale in servizio presso la Strutture tecnica del Commissario di Governo. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

### **3.5. Codice unico di progetto CUP. Codice identificativo di gara CIG. Migrazione**

Ad ogni intervento è associato un codice CUP generato preventivamente dal Commissario di Governo. Tale identificativo deve essere riportato su tutti gli elaborati di progetto unitamente al codice ReNDiS e su ogni dispositivo di pagamento e/o liquidazione.

Il Responsabile del Progetto agisce in nome e per conto del Commissario di Governo e si deve dapprima abilitare presso ANAC mediante piattaforma di negoziazione utilizzata dal Commissario di Governo e successivamente procedere alla generazione di CIG per qualsiasi affidamento di lavori e/o servizi che riguardano l'intervento da realizzare.

Qualora il RUP dovesse generare il CIG dell'intervento di affidamento indicando come contraente la propria amministrazione, dovrà inviare all'Osservatorio dei contratti pubblici presso l'A.N.A.C., la richiesta di migrazione.

Restano ovviamente immutati tutti gli ordinari adempimenti e le responsabilità del RUP previsti dalla normativa vigente.

### **3.6. Procedure di gara per affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura**

Il RUP comunica al Commissario di Governo l'avvio della progettazione di fattibilità tecnico-economica, segnalando l'eventuale affidamento di studi propedeutici o integrativi a soggetti esterni all'ente avvalso.

L'eventuale affidamento di studi propedeutici o integrativi e di progettazione, o di parte di questa, a soggetti esterni all'Ente avvalso, deve essere preventivamente autorizzato dal Commissario di Governo,

**L'affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione, geologia, archeologia preventiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo statico e tecnico-amministrativo, verifica preventiva della progettazione e supporto al RUP, salvo diversa indicazione specifica, sarà a cura del Commissario di Governo avvalendosi del RUP individuato per l'espletamento delle connesse procedure di affidamento in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., tenendo conto in particolare:**

- del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto di cui all'art. 14 comma 6;
- delle procedure di affidamento per importi superiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 14;
- dei livelli e contenuti della progettazione di cui all'art. 41 ed in particolare delle le modalità di determinazione dei corrispettivi di cui all'art. 15, 15-bis, 15-ter e 15-quater;
- delle procedure di affidamento per importi inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 50;

L'importo massimo previsto della spesa necessaria deve essere rispondente al D.M. 17 giugno 2016 con spese fissate in maniera forfettaria nella misura massima del 10%.

### **3.7. Autorizzazione e Approvazione dei progetti.**

Il Commissario di Governo è titolare dei procedimenti di autorizzazione dei progetti e può avvalersi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 Decreto-Legge 30 dicembre 2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, così come disposto dall'art. 10, comma 5 e comma 6, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116. Esso, inoltre, adotta prioritariamente le misure necessarie per il contrasto del dissesto idrogeologico, con i criteri e le modalità di cui all'art.54, comma 1, Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, dall'art.36-ter, comma 14, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e dall'art.4, comma 2, della Legge 14 giugno 2019 n. 55 e dal Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191.

L'iter amministrativo di approvazione degli elaborati progettuali è la seguente:

1. Il Rup acquisisce dai progettisti incaricati gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica.
2. Il Rup, con riferimento al livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica è tenuto ad accertare e corredare lo stesso della verifica preliminare dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 per l'acquisizione del parere di competenza da parte della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente.
3. Il Rup dà comunicazione al Commissario di Governo dell'approvazione in linea tecnica della progettazione di fattibilità tecnico-economica, comunicando gli estremi della determinazione approvazione e trasmettendo il quadro economico risultante, nonché la certificazione sui vincoli che insistono sulle aree oggetto di intervento, ovvero l'elenco degli Enti chiamati ad esprimere proprio nulla osta sull'esecutività dell'intervento. Il Commissario di Governo unitamente al Rup, convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate.

In deroga alle tempistiche previste nella normativa statale, la Conferenza è indetta entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e, fatto salvo quanto previsto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si conclude entro 45 giorni.

Sono fatti salvi i pareri e gli atti di assenso di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento.

Qualora sia prevista dalla vigente normativa la procedura di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o regionale, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà, ad eccezione dei tempi di consultazione del pubblico che sono ridotti a 30 giorni.

Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di una Amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera, prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie o le condizioni necessarie ai fini dell'assenso.

La conferenza dei servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La conferenza di servizi garantisce altresì la partecipazione dei cittadini in relazione alla

variante urbanistica. A tal fine dovrà essere pubblicato, per 15 giorni, sull'albo pretorio del Comune interessato e sul BURC un avviso in cui si specifica che l'approvazione del progetto avrà valore di variante, viene indicato ove viene reso consultabile il progetto e si indicano i termini (analoghi a quelli per gli interessati ex artt. 11 e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327) e le modalità con cui presentare le osservazioni. Le osservazioni degli interessati sono riportate e valutate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente in merito.

4. Il RUP motiva in maniera adeguata, qualora ritenga di non dover procedere tramite conferenza di servizi all'approvazione del progetto, con apposita relazione istruttoria volta in tal senso.
5. I pareri, i visti, le autorizzazioni ed i nulla osta, nonché ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui sopra o qualora non si proceda tramite conferenza di servizi, in deroga ai termini della vigente normativa statale, sono resi dalle amministrazioni competenti entro le tempistiche previste dalla normativa di settore vigente. Decorso inutilmente tali tempistiche si provvede comunque alla conclusione del procedimento.
6. Il Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, corredato da tutti i pareri, i visti e gli atti di assenso previsti, attesta se l'approvazione in conferenza di servizi è stata unanime ed in caso contrario la scadenza del termine per proporre opposizione da parte delle Amministrazioni indicate nell'art. 14-quinquies della Legge n. 241/1990.
7. Il predetto Verbale viene approvato con decreto commissariale di "*Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi*".
8. Il RUP, trasmette gli esiti della Conferenza dei Servizi ai progettisti incaricati e dispone l'eventuale adeguamento progettuale alle prescrizioni emerse in sede di Conferenza.
9. Il RUP trasmette al Commissario di Governo il Progetto di fattibilità tecnico economico eventualmente aggiornato con annessa dichiarazione di ottemperamento alle prescrizioni ricevute in sede di Conferenza dei Servizi nonché, dell'eventuale Verbale di verifica di cui all'art. 42 ed al relativo allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Qualora l'importo dei lavori sia maggiore di 1M€, la procedura di Verifica verrà espletata dalla Struttura Commissariale salvo diverso specifico provvedimento.
10. Il Commissario di Governo, esaminati gli atti prodotti dal RUP, procede quindi ad approvare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, autorizza l'avvio della progettazione esecutiva e, ove necessario, avvia la procedura espropriativa. L'autorizzazione rilasciata nell'esercizio delle funzioni di Commissario di Governo sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. Il Progetto è autorizzato in maniera definitiva dal Commissario di Governo, ai sensi dell'articolo 10 commi 5 e 6 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91. A questo proposito, si fa presente che per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo (art. 41, comma 7, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36). Con l'autorizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Commissario di Governo dichiara che:
  - *il progetto è coerente allo specifico intervento previsto dal documento di programmazione RENDIS, in conformità a quanto previsto dall'art. 41 ed il relativo Allegato I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;*
  - *se la somma prevista per la realizzazione dell'intervento è compatibile con le risorse previste dal relativo programma degli interventi ovvero se necessita di ulteriori somme aggiuntive;*
  - *il quadro economico ricomprende tutti i costi necessari, compresi quelli delle attività di competenza del Commissario di Governo.*

Nel caso in cui il cronoprogramma sia stato modificato in seguito agli approfondimenti in fase di progettazione, il decreto ne dà atto e approva le modifiche intervenute. In caso contrario il decreto prende atto che il cronoprogramma già approvato non è modificato.

11. L'Ente Avvalso, acquisito il progetto esecutivo, lo sottopone alla procedura di Verifica e Validazione di cui all'art. 42 ed al relativo allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Qualora l'importo dei lavori sia maggiore di 1M€, la procedura di Verifica verrà espletata dalla Struttura Commissariale salvo diverso specifico provvedimento.
12. Il RUP, acquisita l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente Avvalso, trasmette, il progetto esecutivo comprensivo del Verbale di verifica e Validazione al Commissario di Governo che

- procederà ad approvarlo in linea tecnica ed amministrativa.
13. Il RUP provvede inoltre a trasmettere alla Struttura Commissariale la bozza del bando di gara e/o lettera d'invito elaborata per la scelta del contraente.
  14. Con successivo decreto, il Commissario di Governo adotta la decisione a contrarre di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed autorizza il RUP ad avviare la procedura di gara per tramite della piattaforma in dotazione all'ufficio commissariale.

### **3.8. Procedure espropriative**

Le procedure espropriative connesse alla realizzazione degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Calabria sottostanno alla vigente normativa in materia a cui si applicano i poteri di sostituzione e di deroga previsti per il Commissario di Governo nell'esercizio delle sue funzioni.

Qualora l'intervento preveda l'acquisizione di aree private, a titolo definitivo o temporaneo, il Commissario di Governo riveste il ruolo di autorità espropriante ovvero dell'autorità competente alla realizzazione dell'opera pubblica e competente, altresì, all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. L'Ente avvalso è il soggetto beneficiario dell'espropriazione nel cui patrimonio entrano gli immobili oggetto della procedura espropriativa.

È in capo al Commissario di Governo la competenza all'emanazione degli atti espropriativi, tra cui quelli relativi al pagamento delle indennità, mentre resta in capo all'Ente avvalso, per il tramite del RUP e della struttura a supporto, l'attività preordinata alla cura del procedimento che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è rappresentata dalla richiesta di pubblicazione atti, notificazioni, inserzioni, pubblicazioni.

Salvo diverse determinazioni il RUP affida l'incarico relativo al frazionamento delle aree occorrenti, nonché alla trascrizione e voltura del Decreto di esproprio.

Una volta approvato il PFTE dell'intervento e dichiarata la pubblica utilità dello stesso, il RUP dovrà informare i proprietari da espropriare per consentire a costoro di presentare osservazioni al progetto. Delle eventuali osservazioni dovrà esserne tenuto conto in fase di redazione e successiva approvazione del Progetto Esecutivo.

Attesa la tipologia degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza il RUP propone al Commissario l'emanazione del Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione dei beni immobili necessari, con la contestuale determinazione in via provvisoria delle indennità di espropriazione.

Una volta determinata l'indennità di espropriazione il RUP provvede a notificare l'offerta alla ditta proprietaria e, decorsi i termini di legge, il RUP provvede a compilare l'elenco delle ditte che hanno concordato e quelle che hanno rifiutato l'indennità trasmettendolo, in uno con i titoli di proprietà, al Commissario di Governo per l'adozione del relativo provvedimento di pagamento diretto e/o di deposito. Divenuto efficace il provvedimento saranno liquidate direttamente le indennità accettate mentre verranno versate alla competente ragioneria Territoriale dello Stato le indennità non accettate. In quest'ultima ipotesi il RUP dovrà richiedere l'apertura dei depositi amministrativi presso la Ragioneria territoriale dello Stato competente, che si identifica con il Capoluogo di Regione, avendo cura di rispettare le disposizioni in ordine agli elementi costitutivi del deposito e della corretta compilazione del Modello Unificato di Domanda (125bis). Una volta rilasciata una copia della "lettera per apertura deposito" da cui risulta il numero di posizione del deposito definitivo il RUP, senza indugio, dovrà trasmettere la documentazione al Commissario di Governo affinché effettui il versamento. Una volta verificata la correttezza del versamento ed effettuato il perfezionamento del deposito definitivo, la Ragioneria territoriale provvederà ad inviare all'interessato la comunicazione di avvenuta costituzione del deposito stesso che il RUP dovrà trasmettere al Commissario.

Acquisita tutta la documentazione, entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, il Commissario di Governo adotterà il decreto di esproprio che a cura del RUP dovrà essere eseguito, notificato, trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari e volturato.

Per intervenute esigenze di procedimento, secondo le specificità del caso, il Commissario di Governo può delegare all'Ente Avvalso in tutto o in parte le proprie competenze ad emettere i provvedimenti della procedura ablatoria, fermo restando l'obbligo di trasmettere tutti gli atti della stessa al Commissario di Governo.

Resta in capo all'Ente Avvalso nella qualità di autorità che utilizza i beni, qualora gli immobili siano stati modificati in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, l'onere di acquisirli al suo patrimonio indisponibile.

### **3.9. Procedure di gara per affidamento dei lavori**

Il Commissario di Governo adotta, con proprio Decreto, la decisione a contrarre di cui all'Art. 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autorizzando, contestualmente, il RUP ad avviare la procedura di gara

per tramite della piattaforma in dotazione all'ufficio commissariale.

Il RUP, in accordo con la Struttura Commissariale, valuta la più opportuna procedura di affidamento ed il relativo criterio di aggiudicazione da adottare ed individua, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice, gli operatori economici da invitare, consultando l'apposito elenco (operatori economici con stato di iscrizione "ACCREDITATO"), istituito presso il Commissario di Governo, tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale in uso presso la Struttura Commissariale ovvero, in presenza di impedimenti, tramite il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Nella fase di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, il RUP è supportato dal Responsabile di Fase specificatamente individuato dal Commissario di Governo.

Il RUP trasmette al Commissario di Governo la proposta di aggiudicazione, il quale con proprio decreto dichiara efficace, ai fini e per gli effetti degli articoli 17 e 18 del Codice ed approva anche il quadro economico di cui al successivo punto.

I contratti di cui sopra sono stipulati dal Commissario di Governo ovvero, ove autorizzato, dal RUP in nome e per conto del Commissario di Governo, citando gli estremi della convenzione di avvalimento e riportano la dicitura "agisce in qualità di Ente in avvalimento del Commissario di Governo ai sensi del Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116".

### **3.10. Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione e somme a disposizione per imprevisti**

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il RUP procede alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento nel caso non abbia trovato sufficiente capienza nel quadro economico del progetto esecutivo, la somma a disposizione per imprevisti è definita entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 % dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

In ogni caso i quadri economici devono dare evidenza di eventuali cofinanziamenti dell'intervento fuori dalle risorse previste per l'intervento, nonché della ripartizione del ribasso d'asta in modo proporzionale alle originarie percentuali di cofinanziamento.

Il quadro economico post aggiudicazione, eventualmente rimodulato nei termini di cui ai commi precedenti, è trasmesso al Commissario di Governo per gli adempimenti di propria competenza, con individuazione delle economie.

### **3.11. Condotta dei lavori. Sub appalto.**

Il RUP dà comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Commissario di Governo.

Il cartello di cantiere identificativo di ciascun intervento, oltre alle indicazioni di rito normativamente previste, deve contenere il Codice Rendis dell'intervento nonché la stampa dei loghi della Regione Calabria, del Commissario di Governo e della fonte di finanziamento, il logo dell'Ente Avvalso nonché contenere la seguente dicitura "l'intervento è finanziato nell'ambito....."

I certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento, con in allegato copia di tutta la documentazione contabile necessaria (il registro di contabilità lo detiene in originale il RUP e ne fornisce copia conforme all'originale solo ai fini della liquidazione in avanzamento), sono inviati all'Ufficio del Commissario di Governo, che provvederà alla verifica dell'istruttoria e successiva loro liquidazione.

Analogamente il RUP autorizza e comunica (allegando, contestualmente, la relativa documentazione) all'Ufficio del Commissario di Governo eventuali sub-appalti richiesti dall'impresa appaltatrice, previa verifica di tutta la necessaria documentazione di rito.

Il Commissario di Governo con proprio decreto prende atto dell'autorizzazione al subappalto.

Alla documentazione di liquidazione degli stati di avanzamento, vanno allegati tutti i necessari atti previsti per legge a certificazione dell'avvenuto pagamento ai sub-appaltatori entro il termine di legge.

L'ultimazione dei lavori è comunicata tempestivamente dalla Struttura Avvalsa all'Ufficio del Commissario di Governo, allegando copia del relativo certificato.

### **3.12. Sospensione dei lavori e proroghe**

Ogni sospensione dei lavori è prontamente comunicata dal RUP all'Ufficio del Commissario di Governo, allegando il verbale di sospensione redatto dal direttore dei lavori. Altrettanto prontamente è comunicata la ripresa dei lavori allegando il relativo verbale.

In caso di richiesta di proroga da parte dell'appaltatore, la determinazione del RUP è comunicata per conoscenza anche all'Ufficio del Commissario di Governo.

### ***3.13. Varianti in corso d'opera***

Ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, vengono considerate circostanze imprevedibili che giustificano modifiche durante l'esecuzione di un'opera, quelle che includono:

- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- i rinvenimenti, imprevisi e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

Viceversa, non sono considerate sostanziali le modifiche al progetto o quelle contrattuali proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
- gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

**Il RUP, nel rispetto di quanto indicato dalla normativa di settore, con adeguata motivazione ed esplicitando l'articolato normativo del codice dei contratti pubblici a cui si fa riferimento, può procedere direttamente all'approvazione di varianti che non prevedano aumento di spesa ovvero, che prevedano un aumento della spesa contenuto all'interno dell'accantonamento per imprevisti fissato nel quadro economico eventualmente rimodulato comunque non superiore al 10% dell'importo originario del contratto.** Il RUP comunica tempestivamente l'approvazione della variante tecnica all'Ufficio del Commissario di Governo, allegando gli elaborati di perizia nonché, la sua relazione istruttoria di approvazione su supporto digitale e l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa. Il Commissario di Governo procederà, quindi, ad effettuarne con proprio decreto un'autorizzazione in linea tecnica mediante una presa d'atto delle attività effettuate dal RUP.

Per tutte le altre varianti che determinano un aumento di spesa superiore al 10%, il RUP può procedere alla relativa approvazione soltanto previa autorizzazione della spesa e delle finalità in essa contenute da parte dell'Ufficio del Commissario di Governo. In tal caso il RUP, unitamente agli elaborati necessari, allega alla richiesta, una dettagliata relazione con conseguente attestazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti e dei requisiti previsti dall'art. 120 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209). Si precisa che in mancanza di tale dettagliata motivazione, il Commissario di Governo non rilascerà il parere di propria competenza.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dell'Ufficio del Commissario di Governo, ai sensi del medesimo articolo 120, comma 13, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le varianti saranno approvate dal RUP che curerà anche tutti gli adempimenti previsti sempre dall'art. 120, comma 15, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Analogamente, dopo l'approvazione tecnica della perizia da parte del RUP, gli elaborati e gli atti amministrativi di approvazione effettuati, dovranno essere trasmessi al Commissario di Governo su supporto digitale corredato altresì dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa. Il Commissario di Governo procederà quindi ad effettuarne con proprio decreto un'autorizzazione in linea tecnica mediante una presa d'atto delle attività effettuate dal RUP. Nel caso di varianti di importo superiore al 20% del contratto di aggiudicazione, il RUP trasmetterà al Commissario di Governo, lo schema di Atto aggiuntivo sottoscritto dall'appaltatore con relativo nuovo CIG. Sarà cura dell'Appaltatore procedere, concordemente al Commissario di Governo, a procedere alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo nelle medesime modalità adoperate per la sottoscrizione del contratto principale.

Qualora a seguito di redazione perizia di variante, sia necessario acquisire nuovi pareri sull'esecutività delle opere, il RUP curerà altresì lo svolgimento della conferenza dei servizi e provvederà successivamente alla trasmissione di tutti i conseguenti atti all'Ufficio del Commissario di Governo.

### **3.14. Quadro economico finale, conto finale e collaudo. Documentazione per il pagamento del saldo.**

Il RUP trasmette all'Ufficio del Commissario di Governo il quadro economico finale con l'individuazione delle economie residue, il conto finale, la relativa relazione di accompagnamento e il certificato di regolare esecuzione o il collaudo ove dovuto per legge, la fattura del saldo, il Durc di congruità e la fideiussione a garanzia della rata di saldo.

Ai fini dell'aggiornamento del "Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni", il RUP dovrà altresì trasmettere opportuni elaborati grafici e tecnici anche in formato editabile (es: dxf e gis) comprensivo di opportuno rilievo delle opere realizzate.

La documentazione sopra elencata è da intendersi a livello puramente indicativo e non esaustivo, rinviando alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Qualora i professionisti incaricati della progettazione siano esterni alla Pubblica Amministrazione, le loro competenze tecniche saranno liquidate dal Commissario di Governo **previa** trasmissione di attestazione di liquidabilità da parte del RUP che attesta l'effettiva e corretta esecuzione dell'incarico affidato.

Il Commissario di Governo provvederà a liquidare le competenze dovute, previa istruttoria dell'ufficio ragioneria.

Per quanto riguarda le competenze pertinenti la fase di esecuzione dei lavori la liquidazione dei compensi dei professionisti avverrà in base a quanto predisposto dalla convenzione da essi sottoscritta.

**Con l'approvazione dello stato finale, le opere realizzate vengono trasferite automaticamente nella disponibilità dell'Ente territorialmente competente per le successive attività di manutenzione.**

## **4. SPESE TECNICHE, INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE, SOMME DESTINATE ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO.**

### **4.1 Incentivi per funzioni tecniche**

Alla Struttura Avvalsa sono riconosciuti gli incentivi di cui all'art 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, secondo le modalità previste dal Regolamento per la ripartizione degli oneri per le attività tecniche svolte adottato dal Commissario di Governo.

Il Commissario di Governo destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale avvalso, specificate nell'allegato I.10 al Codice e per le finalità indicate al comma 5 dell'art 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

Gli incentivi di cui al presente punto si riferiscono alle attività tecniche di progettazione degli interventi, compresi quelli riservati al R.U.P., ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del medesimo articolo 45 del Codice ed ai loro collaboratori per il supporto al RUP, nonché alle le attività professionali necessarie all'espletamento delle indagini, per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, per la direzione e contabilità dei lavori, per la relazione geologica, per la verifica dell'interesse archeologico, per l'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Il responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione nonché, il responsabile di procedimento per la fase di affidamento, individuato tra il personale in servizio presso la Strutture tecnica del Commissario di Governo, partecipa alla ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche in quota del RUP. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

L'80 per cento delle risorse di cui sopra, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate, nonché tra i loro collaboratori, tenendo conto di quanto stabilito dai decreti commissariali che regolamentano la materia. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Gli incarichi per tutte le attività incentivabili sono effettuati con Decreto commissariale adottato dal Soggetto Attuatore, garantendo una opportuna rotazione del personale (effettuata anche in relazione all'organizzazione degli uffici ed ove possibile sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità disponibili) anche in relazione al valore dei lavori, servizi e forniture di cui al rispettivo quadro economico, sulla base delle specifiche professionalità.

Il Soggetto Attuatore può, con proprio atto motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento; in correlazione al lavoro, servizio o fornitura eseguiti nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita

l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto. Il Soggetto Attuatore è responsabile, altresì, del rispetto e dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati

Le quote del fondo vengono corrisposte, esclusivamente per le attività effettivamente svolte.

L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole attività, in termini di durata temporale. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.

L'incentivo eccedente, non corrisposto, va ad implementare la quota del 20% delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte, incrementa le risorse necessarie all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui sopra è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale in servizio presso la Struttura Commissariale nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale in servizio presso la Struttura Commissariale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale in servizio presso la Struttura Commissariale.

## 5. CONTRATTI, FATTURE, PAGAMENTI.

### 5.1. Contratti

Tutti i contratti, ancorché resi in forma di convenzioni, disciplinari d'incarico, ordini o altro, devono riportare CUP e CIG di affidamento.

I contratti di cui sopra sono stipulati dal Commissario di Governo nella persona del Soggetto Attuatore Delegato, ovvero, ove autorizzato, dal RUP in nome e per conto del Commissario di Governo, citando gli estremi della convenzione di avalimento e riportando la dicitura *“agisce in qualità di Ente in avalimento del Commissario di Governo ai sensi del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni nella L. 116/2014”*.

Riguardo ai pagamenti il contratto dovrà puntualizzare: *“tutti i pagamenti scaturiti dal presente atto saranno imputati sulla contabilità speciale n. n.5605 intestata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della regione Calabria”*.

Il contraente, quindi, invierà le fatture di pagamento in acconto e/o a saldo all'Ufficio del Commissario di Governo.

### 5.2. Fatture. Modalità di liquidazione delle fatture

Tutte le fatture o ricevute dovranno essere intestate al Commissario di Governo, come precisato al precedente paragrafo 5.1.

Il RUP, trasmetterà al Commissario di Governo apposita dichiarazione di liquidabilità dei crediti maturati dall'Operatore economico e/o dal professionista. Con la medesima dichiarazione il RUP, sussistendone i presupposti di fatto e di legge, autorizzerà l'Operatore Economico e/o il professionista, ad emettere fattura elettronica intestata all'Ufficio del Commissario di Governo, con modalità telematica tramite **codice univoco ufficio UFKGDY**.

L'invio della fattura elettronica per qualsivoglia prestazione, sia essa professionale e/o in acconto o a saldo sull'avanzamento dei lavori, sarà accettata dall'Ufficio del Commissario di Governo solo a seguito di completamento dell'istruttoria e ammissibilità della spesa previa accettazione e trasmissione di tutta la necessaria documentazione da parte del RUP.

L'Ufficio del Commissario di Governo predispone i titoli di pagamento e cura l'invio degli stessi alla sezione provinciale della Banca d'Italia competente.

## 6. INTESTAZIONE ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI. COMUNICAZIONI. AGGIORNAMENTO DEL PAI

### 6.1. Archiviazione e conservazione della documentazione

Ove non diversamente previsto dal presente regolamento, il RUP e l'Ente Avvalso sono tenuti a conservare in originale la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento svolto per il tempo previsto dalla normativa vigente e comunque per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa.

### 6.2. Comunicazioni

La trasmissione di note, fatture, lettere, documenti, elaborati progettuali è effettuata pervia telematica ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 all'indirizzo di posta certificata: [info@pec.dissestocalabria.it](mailto:info@pec.dissestocalabria.it)

### 6.3. Aggiornamento del PAI

Rimane onere per l'Ente Avvalso, la trasmissione all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, del decreto commissariale di approvazione dello stato finale nonché, gli elaborati grafici e tecnici anche in formato editabile (es: dxf, shapefiles per gis) comprensivi di opportuno rilievo delle opere realizzate, ai fini dell'aggiornamento del Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni.

## 7. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Il monitoraggio dinamico degli interventi è attuato attraverso le piattaforme in uso presso la Struttura Commissariale, con responsabilità diretta di inserimento e validazione dei dati a cura del RUP nei campi disponibili.

L'avanzamento dei dati dovrà essere congruo con le richieste di liquidazione e avanzamento della spesa e delle procedure.

Il monitoraggio specifico è attuato col supporto tecnico e operativo dell'ISPRA e mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale Degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS).

Le informazioni relative agli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi acquisite da ISPRA sono:

- a. La comunicazione della nomina del RUP e dell'affidamento dei servizi afferenti alla progettazione e/o di eventuali studi necessari per la progettazione delle opere;
- b. l'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo;
- c. l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, con la relativa delibera ed il quadro economico risultante;
- d. la comunicazione di inizio lavori;
- e. lo stato di attuazione degli interventi e le eventuali modifiche in corso d'opera, nonché l'eventuale assistenza ai sopralluoghi tecnici;
- f. gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga;
- g. l'avvenuta conclusione dei lavori, del certificato di collaudo delle opere o del certificato di regolare esecuzione, corredato dal quadro economico finale con la certificazione delle economie residue;
- h. copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale ovvero in modalità telematica.

Gli interventi sono soggetti a verifica del rispetto del crono programma di attuazione, anche attraverso sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Sarà responsabilità del RUP l'aggiornamento dello stato di attuazione di ciascun intervento. A tal riguardo lo stesso si relazionerà con il referente regionale individuato nella convenzione di avvalimento, più in generale per l'aggiornamento delle informazioni di pertinenza relative alla conduzione dell'appalto.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato non appena disponibili nuove informazioni, garantendo così la corretta e tempestiva informazione utile all'individuazione delle criticità e alla gestione dei finanziamenti mediante eventuale rimodulazione.

L'aggiornamento dello stato di attuazione di ciascun intervento, e più in generale quello delle informazioni di pertinenza relative alla conduzione dell'appalto, sarà a cura del RUP, che potrà essere coadiuvato a tal fine dal referente regionale individuato nella convenzione di avvalimento. Al fine di garantire la corretta e tempestiva informazione utile all'individuazione delle criticità e alla gestione dei finanziamenti

mediante eventuale rimodulazione, l'aggiornamento dei dati dovrà essere effettuato tempestivamente, ossia nell'immediatezza della disponibilità delle nuove informazioni.

Il RUP fornisce tempestivamente al Commissario di Governo tutte le informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività.

Il RUP è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Commissario di Governo ogni scostamento temporale dal crono programma di attuazione dell'intervento superiore a 30 giorni. Il referente regionale verifica l'andamento degli interventi, coadiuvando il RUP e segnalando le mancanze di elementi necessari a provvedere all'aggiornamento dei dati del monitoraggio degli interventi.

## **8. RENDICONTAZIONE**

Al fine di provvedere alla rendicontazione della spesa, l'Ufficio del Commissario di Governo, raccoglie la documentazione trasmessa dal RUP e la rende disponibile ai competenti settori della Regione Calabria e/o MASE nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi Sistemi di Gestione e Controllo. Detta documentazione dovrà essere, in ogni caso, adeguatamente archiviata ed ordinata dal RUP che ne è responsabile, per essere consultata ed analizzata, secondo le disposizioni vigenti o secondo quanto disposto dall'Ufficio del Commissario di Governo.

## **9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Commissario di Governo. Nelle convenzioni in avvalimento già firmate si applica il Regolamento vigente alla data dell'adozione del relativo provvedimento adeguato alle sopravvenute disposizioni normative.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni.

## **10. TRASPARENZA**

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

## **11. NORME DI SALVAGUARDIA**

L'Ufficio del Commissario di Governo può con apposito decreto commissariale revocare la convenzione di avvalimento per motivato inadempimento o per manifeste omissioni agli obblighi di legge.

## SCHEMA CONVENZIONE DI AVVALIMENTO

TRA:

### ***IL COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA***

*(EX ART.10 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N.91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N.116)*

E

*(denominazione ente)* \_\_\_\_\_

PER LA PROGETTAZIONE, L'APPALTO E L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: \_\_\_\_\_

Importo finanziato: c€ \_\_\_\_\_

Il Soggetto Attuatore del **Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della regione Calabria**, di cui all'art.10 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116, con sede presso la Regione Calabria, in Catanzaro, viale Europa, C.F. ...., nella persona ..... nato a ..... C.F: .....,

E

(Denominazione ente)..... (nel seguito denominato Ente Avvalso), con sede in ....., C.F. ...., nella persona del ..... nato a ..... il ....., nella sua qualità di \_\_\_\_\_, autorizzato ad intervenire nel presente atto con ....., domiciliato per la carica presso la sede dell'ente

**VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Calabria;

**VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il D.P.C.M dei ministri del 20 luglio 2011, recante ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**VISTO** l'art. 20 del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ed in particolare i commi 4 e 5, che consentono al Commissario di Governo di avvalersi, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari,

di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;

**VISTO** l'articolo 10 del Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare il comma 1;

**VISTO** l'art. 10 comma 2-ter del Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i.;

**VISTO** l'art 10 comma 4 del Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116;

**VISTO** l'art. 7, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e s.m.i. laddove prevede che «(...) *L'attuazione degli interventi è assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*»;

**VISTO** l'art.7, comma 2 sopra richiamato a i sensi del quale “Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica (oggi Mase) è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica , previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori corredati dai relativi cronoprogrammi così come risultati dal sistema di monitoraggio”;

**VISTO** l'art.7, comma 4 del D.L. sopra richiamato a i sensi del quale “per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di Programma del 2010, nonché per le attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, i Commissari di governo nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 10 del D.L. n.91/2014 possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei loro rapporti di tutti i soggetti pubblici e privati....”;

**VISTA** la contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata a favore del Commissario di Governo, ai sensi del Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116;

**VISTO** ..... (Fonte/Documento di programmazione) dal quale si evince l'individuazione specifica degli interventi da attuare, nonché la quantificazione definitiva delle risorse finanziarie e che riporta l'intervento in oggetto nella sezione attuativa;

**PRESO ATTO** che l'Ente Avvalso individuato in \_\_\_\_\_ con proprio atto deliberativo n. .... del ..... ha approvato lo schema di cui alla presente Convezione ed ha indicato l'Ufficio Tecnico del Comune medesimo quale Struttura Avvalsa dichiarandone l'idoneità a svolgere in nome, per conto e nell'interesse del Commissario di Governo le funzioni dallo stesso individuate.

**VERIFICATO** che l'oggetto della presente convenzione afferisce all'intervento previsto dalla ..... (Fonte/Documento di programmazione), contraddistinto con il Codice ReNDiS ..... «.....».

**CONSIDERATO** che il cronoprogramma dell'intervento predisposto dalla Struttura Commissariale ed allegato alla presente convenzione di avvalimento per costituirne parte integrate e sostanziale è adeguato ai tempi necessari per la realizzazione dell'intervento, dovrà essere sottoscritto dal RUP per opportuna presa d'atto.

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. .... del .../.../..., registrato presso la Corte dei Conti n..... di approvazione del programma di finanziamento all'interno del quale è incluso l'intervento in oggetto.

**CONSIDERATO** che le somme degli interventi di che trattasi saranno accreditate sulla contabilità speciale.

**VISTO** il Regolamento, finalizzato alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, “*recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico in Calabria*”, approvato con Decreto Commissariale n. 229/25 del 07/04/2025

**CONSIDERATO** che si è reso necessario procedere alla formalizzazione del rapporto di avvalimento tra il

Commissario e l'Ente Avvalso dell'opera finanziata mediante la sottoscrizione della presente convenzione.

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 334 del 28 dicembre 2021 con il quale il Dott. Giuseppe Nardi è stato nominato Soggetto Attuatore dell'Ufficio del Commissario di Governo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 2-ter della legge n.116 del 11.08.2014 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e ss.mm.ii;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, recante: «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante: «*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*»;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art.1

*(Valore del preambolo)*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### Art.2

*(Oggetto e finalità, Responsabile Unico del Progetto)*

1. La presente Convenzione, tesa a rendere efficiente, efficace ed economica l'azione amministrativa per l'attuazione del Programma degli interventi per come in premessa individuati, regola i rapporti tra il Commissario di Governo e l'Ente Avvalso per la realizzazione dell'intervento contraddistinto con il Codice ReNDiS ..... «.....», di importo complessivo stimato in €.\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_euro) e ne individua i rispettivi obblighi e compiti.

2. Il livello di progettazione, rinvenuto ed esaminato è stato idoneo e rispondente sostanzialmente alle caratteristiche di cui alla corrispondente scheda ReNDiS;

3. Il Cronoprogramma di attuazione dell'intervento è riportato come Allegato 1 al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Con la presente Convenzione, il Commissario si avvale, secondo le modalità stabilite di seguito, degli uffici dell'Ente Avvalso per l'espletamento di tutte le funzioni e le attività tecniche e amministrative relative all'affidamento delle fasi di progettazione, convocazione di conferenze dei servizi e/o la richiesta pareri o autorizzazioni, procedure di esproprio, affidamento dei lavori e gestione dell'appalto, direzione e contabilità dei lavori, ivi comprese quelle di responsabile del procedimento, fino alla loro completa esecuzione.

5. Le attività di cui al punto precedente dovranno essere svolte seguendo le indicazioni e direttive del Commissario di Governo. Ferma restando l'unicità del RUP, il Soggetto Attuatore può nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, individuato tra il personale in servizio presso la Strutture tecnica del Commissario di Governo. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

6. La titolarità dell'intervento e del procedimento amministrativo compete al Commissario. L'Ente Avvalso pertanto, svolgerà le funzioni suddette in nome, per conto e nell'interesse del Commissario di Governo stesso, dandone chiara indicazione in ogni atto adottato e rivolto all'esterno come ad esempio progetti, bandi di gara lettere d'invito, cartellonistica, ecc.

7. Le funzioni di Responsabile Unico di Progetto dell'intervento (RUP) di cui alla presente convenzione sono affidate a soggetto individuato dall'Ente Avvalso, in possesso di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, e dagli articoli 2, 4 e 5 dell'Allegato I.2 al Codice stesso. La nomina sarà comunicata all'Ufficio del Commissario di Governo che a sua volta potrà nominare apposito referente e/o supporto al RUP.

7. Le competenze economiche del RUP sono da ricomprendersi all'interno dell'incentivo di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, secondo i criteri di riparti stabiliti dal relativo Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche in uso al Commissario di Governo, i cui proventi sono da ricondursi all'interno del quadro economico dell'intervento finanziato.

### Art.3

*(Regolamento)*

1. Il rapporto di avvalimento è disciplinato dal Regolamento recante norme e procedure approvato dal Commissario con Decreto Commissariale n. 229/25 del 07/04/2025, richiamato nelle premesse e facente parte integrante del presente atto, al quale si rimanda per la disciplina di quanto non qui espressamente specificato.

**Art.4**

*(Impegni dei sottoscrittori)*

1. Il \_\_\_\_\_ accetta il ruolo di Ente Avvalso e si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative nella misura necessaria per la rapida attuazione dell'intervento, e si impegna, altresì, ad agire nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici e del cronoprogramma, allegato alla presente convenzione.

2. L'Ente Avvalso solleva esplicitamente il Commissario di Governo ed i suoi collaboratori, siano essi persone fisiche o enti, da ogni responsabilità civile per danni subiti o causati dai propri incaricati durante lo svolgimento delle attività, di cui alla presente convenzione.

3. L'Ente Avvalso garantisce al Commissario di Governo ed al suo Ufficio, sia l'accesso a tutti agli atti relativi all'intervento depositati presso la propria sede, sia l'ingresso ai cantieri, per ispezioni, controlli e verifiche.

4. Il Commissario si impegna al pagamento di tutte le spese necessarie alla completa realizzazione dell'intervento nei limiti del quadro economico del progetto esecutivo approvato.

5. Al Commissario di Governo non sono imputabili eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti posti in essere in ordine alla realizzazione dell'intervento allo stesso non imputabili o non resi conoscibili. Si precisa, altresì, che nessuna responsabilità contrattuale né qualsivoglia danno riconducibile all'anomala condotta dei lavori può essere in alcun modo addebitata al Commissario, in quanto trattasi di responsabilità esclusive derivanti da ruoli e funzioni ricoperti dai soggetti interessati dalla procedura.

**Art.5**

*(Accesso agli atti)*

Per tutta la durata dell'avvalimento di cui alla presente convenzione, il diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è esercitabile nei confronti esclusivi del Commissario di Governo.

2. L'Ente Avvalso si impegna a trasmettere in maniera tempestiva al Commissario di Governo qualsiasi richiesta di accesso alla documentazione amministrativa che dovesse pervenirgli nello svolgimento delle attività di cui al presente avvalimento ed a rendere disponibile tutta la documentazione necessaria a far fronte alle richieste pervenute ove richiesto dallo stesso Commissario di Governo.

**Art.6**

*(Procedure di affidamento)*

Il Commissario di Governo dovrà adottare le procedure di gara e i criteri di selezione delle offerte più snelli e celeri, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, salvo le deroghe normative eventualmente concesse dal Commissario di Governo, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le modalità di affidamento dei servizi e dei lavori dovranno rispettare quanto previsto dal Regolamento attuativo approvato con Decreto Commissariale \_\_\_\_\_.

**Art.7**

*(Corrispettivi ed incentivi)*

La sottoscrizione della Convenzione di avvalimento non determina alcun trasferimento di somme all'ente Avvalso in quanto l'erogazione dei connessi pagamenti agli Operatori Economici ed altri soggetti interessati, permane nelle funzioni specifiche del Commissario di Governo.

All'Ente Avvalso non è riconosciuta alcuna spesa o rimborso, al di fuori degli incentivi di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 previsti nel quadro economico dell'intervento e riconosciuti nella misura corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte dal personale dipendente, ai sensi regolamento adottato dall'Ente medesimo e nella misura massima prevista dal Regolamento, approvato con decreto commissariale \_\_\_\_\_.

**Art.8**

*(Revoca dell'avvalimento)*

1. La presente convenzione potrà essere revocata a discrezione del Commissario di Governo attraverso comunicazione scritta.

2. In particolare in caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al cronoprogramma del precedente art.2, imputabili all'Ente Avvalso, il Commissario di Governo diffida l'Ente ad adempiere entro **15 giorni alle attività programmate**. In caso di mancato adempimento il Commissario di Governo provvede alla sostituzione dell'Ente anche avvalendosi di altro Ente o struttura fra quelle previste dall'art.10 Decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116 e dal decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazione dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e procede alla revoca della presente convenzione. In tal caso, l'Ente, sottoscrittore della presente convenzione, dovrà trasferire e porre a disposizione del Commissario di Governo o di altri soggetti dallo stesso delegati gli atti documentali e progettuali in suo possesso.

#### **Art.9**

*(Durata)*

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e cessa con l'approvazione da parte del Commissario di Governo dell'Atto di Collaudo delle opere.

#### **Art.10**

*(Proprietà delle opere realizzate)*

Con l'approvazione dello stato finale, le opere realizzate vengono trasferite automaticamente nella disponibilità dell'Ente Territorialmente competente per le successive attività di manutenzione.

#### **Art.11**

*(Controversie)*

1. In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro territoriale del Commissario di Governo.

#### **Art.12**

*(Responsabili dell'attuazione della Convenzione)*

1. I Responsabili dell'Attuazione della presente Convenzione di Avvalimento, vengono individuati:
  - Per il Commissario di Governo: ..... dott. ...., nella qualità di Soggetto Attuatore per effetto del Decreto Commissariale n. 334 del 28.12.2021;
  - Per l'Ente Avvalso: \_\_\_\_\_ il Dott. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

#### **Art.13**

*(Norma finale)*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione trova applicazione il Regolamento approvato dal Commissario con Decreto n 229/25 del 07/04/2025, richiamato in premessa nonché la vigente normativa in materia di appalti pubblici
2. La presente convenzione viene stipulata in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

**Il Soggetto Attuatore**

**Ente Avvalso**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_